

**Sentenza n. 263/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **15 ottobre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24181** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **37389** relativo all'esercizio 2018, reso da Tricoci Salvatore, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Terme Sibarite Spa";

Nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito l'avv. Francesco Lombardi per l'agente, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 16/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Tricoci Salvatore rendicontata sul ***conto giudiziale n. 37389 (esercizio 2018)***, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote

	di partecipazione della Regione Calabria nella “Terme Sibarite Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato	
	istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia</i>	
	<i>informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza	
	però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come	
	previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e con-	
	servazione dei documenti informatici;	
	b) per ciò che riguarda il decreto n. 4919 del 30 aprile 2020 (Registro	
	decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segna-	
	lava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul	
	conto giudiziale;	
	c) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Tricoci Salvatore alla luce della pronuncia della Corte costituzionale	
	n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 62 del 14 marzo 2025 , ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 15 ottobre 2025.	
	3. All’udienza del 15 ottobre 2025 , l’avv. Lombardi si è riportato alla me-	
	moria depositata; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del	
	conto.	
	2	

	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell'esercizio 2018, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.	
	Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Terme Sibarite Spa dal portale TELEMACO INFO-CAMERE, è provato che il sig. Tricoli Salvatore, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti</i>	
	3	

	<i>dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli or-</i>	
	<i>gani di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione</i>	
	<i>regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in</i>	
	<i>tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare</i>	
	<i>adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere an-</i>	
	<i>nualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e</i>	
	<i>sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della</i>	
	<i>legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal</i>	
	<i>codice civile)</i> dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della	
	Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo	
	comma, lettera l), della Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo	
	di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legisla-	
	zione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “ma-	
	neggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso con-	
	creto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29,	
	dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Tricoci Salvatore, in qualità di	
	4	

	componente del collegio sindacale della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i>	
	delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “società Terme Si-	
	barite S.p.A.”), né può affermarsi che la stessa possa comunque considerarsi	
	agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del	
	resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli	
	“agenti contabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>suppor-</i>	
	<i>tare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	5	

